



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse
Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della S.A.C.
Il Direttore

n. Reg. Mo.R.Ra. 351/2013

Roma, 23 luglio 2013

Oggetto: Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni ed altri adempimenti in materia di certificazione e cessione di crediti nei confronti della P.A. - Art. 7 del D.L. n. 35/2013 convertito con modificazioni in Legge 64/2013.

1. Premessa

Facendo seguito alla circolare n. 14/2013 del CNR in materia di ricognizione dei debiti e di certificazione dei crediti, si comunica che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013 la Legge n. 64 del 6 giugno 2013, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013 oggetto della suddetta circolare.

La nuova formulazione dell'art. 7 del citato decreto disciplina gli obblighi, in capo alle amministrazioni pubbliche, in materia di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni. Principalmente, esso indica la natura dei debiti soggetti a certificazione da parte delle P.A., le modalità attraverso le quali occorre procedere alla certificazione, le sanzioni previste per il mancato rispetto di tali adempimenti, le scadenze entro le quali effettuare le comunicazioni, le modalità attraverso le quali l'amministrazione può correggere o integrare le comunicazioni su richiesta dei creditori.

Pertanto, qui di seguito, ad integrazione delle prime istruzioni sulle modalità di accreditamento alla piattaforma elettronica fornite attraverso la Circolare CNR n. 14/2013, si illustrano le principali modifiche introdotte in sede di conversione aventi maggiore rilevanza per l'Ente e si forniscono ulteriori specifiche istruzioni riguardanti le procedure da seguire per la certificazione telematica del credito.

2. Natura e requisiti dei debiti oggetto di ricognizione ai fini della certificazione

Il primo comma dell'art. 7 chiarisce che sono oggetto di ricognizione ai fini della certificazione i debiti derivanti da contratti per somministrazioni, forniture, appalti (secondo le

definizioni recate dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Sono certificabili tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che le imprese vantano nei confronti di una P.A. In particolare, il credito è da considerarsi:

a) **certo**, quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili. Pertanto, ai fini della certificazione, il requisito della certezza è garantito solo qualora il credito si riferisca ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, nonché registrato sulle scritture contabili. In assenza di contratto perfezionato o di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili, l'Ente non potrà certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili;

b) **liquido**, quando è quantificato nel suo esatto ammontare. Il requisito della liquidità è da ricondursi agli elementi del titolo giuridico;

c) **esigibile**, quando sono assenti fattori impeditivi del pagamento del credito (per esempio l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva). Il requisito dell'esigibilità è da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni.

Relativamente alla regolarità contributiva da accertare con il DURC, il MEF-RGS nella circolare 36/2012 ha affermato che *"la regolarità contributiva è un requisito che non incide sulle caratteristiche del credito da certificare (certezza, liquidità ed esigibilità)."*

Relativamente alla verifica prescritta dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 (cd.verifica Equitalia) la medesima circolare dispone che *"prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si ricorda che, indipendentemente dall'esito della verifica, la certificazione deve essere resa dall'amministrazione o ente debitore per l'effettivo ammontare delle somme dovute; qualora dalla verifica effettuata risultino inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione dovrà darne atto"* (il modello di certificazione prevede una campo note per indicare il predetto esito).

Non sono certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle amministrazioni, vale a dire i debiti che sorgono da obbligazioni giuridiche assunte senza la necessaria copertura finanziaria.

3. Comunicazione dei debiti dei Centri di responsabilità del CNR relativa alla prima ricognizione

Il comma 3 dell'art. 7 del D.L. 35/2013 prevede che la certificazione sia effettuata esclusivamente mediante la piattaforma elettronica predisposta dal Dipartimento della RGS del MEF (d'ora in poi PCC).

Inoltre, il successivo comma 4 prevede che le pubbliche amministrazioni debtrici comunichino, a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica PCC, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 ed ancora in essere alla data della comunicazione, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Tale comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma stessa, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore ha la facoltà di segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine previsto, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa in modo da assicurarsi che il proprio credito venga inserito nella comunicazione.

La comunicazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, equivale a certificazione del credito, la quale, pertanto, si intende rilasciata, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del MEF 25 giugno 2012.

In caso la comunicazione risultasse omessa, incompleta o erronea, il creditore può richiedere all'amministrazione di correggerla o integrarla. Se, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'amministrazione non provvede alla correzione o integrazione della comunicazione né all'avanzamento di un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario *ad acta*, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui decreto precedente, e successive modifiche

4. Procedura telematica di certificazione dei crediti da parte delle P.A.

Al fine di procedere alla comunicazione dei debiti è stato reso disponibile, sulla procedura PCC, un nuovo pacchetto di funzioni, denominato **"Ricognizione debiti"**, che permette alle amministrazioni e agli enti pubblici accreditati di scaricare il modello necessario per la predisposizione delle comunicazioni dei debiti riferite a ciascun creditore, con separata evidenza di quelli già oggetto di cessione o certificazione.

A tal fine il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto la **Guida alla Ricognizione dei Debiti**, che è disponibile nella "Home page" della piattaforma nella sezione "Guide". Tale guida illustra i diversi passi da seguire sul sistema PCC – Piattaforma per la Certificazione dei Crediti, al fine di effettuare la "Comunicazione del debito".

a) Selezione dell'Ufficio incaricato di predisporre la Comunicazione

Dopo aver effettuato l'accesso nell'apposita funzione attraverso la voce di menù "Ricognizione debiti → Comunicazioni nuove/in corso", si indica l'Ufficio incaricato a predisporre la Comunicazione tra quelli indicati a seguito della prima iscrizione alla piattaforma. La comunicazione può essere predisposta e sottoscritta dalle persone che detengono il ruolo di "Incaricati al rilascio delle certificazioni", nei limiti del proprio mandato, o dai "Responsabili delle amministrazioni", accreditati sul sistema PCC.

b) Individuazione del titolare dei crediti al quale la Comunicazione è riferita

Attraverso il relativo Codice Fiscale, si indica il titolare del credito destinatario della Comunicazione. Se il creditore è già accreditato sul sistema PCC, o se, comunque, risulta presente nel Registro delle imprese, il sistema provvederà a restituire l'anagrafica completa del creditore; in caso contrario, l'utente è tenuto a completare l'immissione di tutti i dati richiesti. Si fa presente che **ogni singola "Comunicazione del debito" elenca tutti i debiti dell'Amministrazione verso un determinato creditore**; per ogni Amministrazione codificata, vale a dire per ogni Centro di Responsabilità dell'Ente, sarà necessario produrre tante Comunicazioni quanti sono i creditori del CdR.

c) Download del modello della Comunicazione per effettuarne la compilazione

Indicato il terzo beneficiario della certificazione, è possibile scaricare il modello (in formato Excel), con cui effettuare la Comunicazione del debito. La compilazione del modello è un'operazione da effettuare sul proprio computer, quindi esternamente al sistema PCC.

Il modello scaricato deve essere utilizzato nella struttura fornita, è protetto da modifica, e deve essere compilato esclusivamente immettendo i dati richiesti manualmente oppure esportandoli dai sistemi contabili dell'Ente.

Si raccomanda l'utilizzo del modello specifico per gli enti diversi dalle Amministrazioni dello Stato.

d) Caricamento del modello compilato sul sistema PCC per la successiva verifica dei dati

Una volta effettuata la compilazione del modello, quest'ultimo va caricato sul sistema PCC che procederà all'elaborazione dei dati inseriti e alla verifica degli stessi. Tale processo di verifica non è immediato e può richiedere diverso tempo, anche in virtù della prevedibile concentrazione dell'utilizzo del sistema all'approssimarsi della scadenza prevista.

Il sistema effettuerà la validazione dell'allegato *off line* e avviserà l'utente solo nel momento in cui l'esito sarà disponibile.

Ciascuno dei documenti caricati in piattaforma acquista efficacia giuridica, anche ai fini dei successivi utilizzi attraverso operazioni di anticipazione, cessione e compensazione delle somme per le quali la comunicazione equivale a certificazione del credito, solo dopo

essere stato firmato elettronicamente attraverso il sistema con le modalità già utilizzate per l'iscrizione alla piattaforma.

Come già indicato, tale sottoscrizione deve essere effettuata **entro il 15 settembre 2013**. Tuttavia, gli enti possono, opzionalmente, rendere visibile il documento caricato sul sistema al titolare dei crediti anche prima che intervenga la sottoscrizione, allo scopo di recepire eventuali segnalazioni previste dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del D.L.

Oltre al caricamento sulla piattaforma PCC, i centri di responsabilità devono inviare il modello compilato alla casella mail certificazioni.crediti@cnr.it in modo da consentire all'Ufficio Monitoraggio delle Risorse e Ragioneria della SAC il monitoraggio completo delle certificazioni rilasciate dall'Ente. Il nome del file allegato dovrà contenere il codice della UOS nonché l'anno di riferimento del debito (es. "101.001_2012.xls"). Si raccomanda di inserire nel file da inviare alla suddetta casella il riferimento del fornitore creditore, dato che non viene previsto dal file ministeriale.

Naturalmente il Direttore/Dirigente di ogni centro di responsabilità è autonomo nella compilazione delle schede e sarà responsabile per qualsiasi errore e/o omissione.

5. Sanzioni previste per il mancato assolvimento degli obblighi previsti

Il comma 5 dell'art. 7 prevede che la mancata comunicazione dei debiti entro il predetto termine sia rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, e successive modificazioni.

6. Adempimenti in capo agli Uffici/Strutture di particolare rilievo della SAC

Poiché, per l'Amministrazione Centrale, lo scrivente ufficio è accreditato alla piattaforma PCC come referente unico per tutti gli Uffici/Strutture di Particolare Rilievo dell'amministrazione centrale, i relativi Dirigenti/Direttori/Responsabili hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della SAC – DCSGR, **entro il termine del 4 settembre 2013** mediante la compilazione e l'invio alla casella mail certificazioni.crediti@cnr.it del file allegato (All. 1) che riporterà l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 ed ancora in essere alla data della comunicazione, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Il nome del file allegato dovrà contenere il codice dell'ufficio nonché l'anno di riferimento del debito (es. "000.407_2012.xls").

Naturalmente il Direttore/Dirigente/Responsabile di ogni Ufficio/Struttura di particolare rilievo della SAC è autonomo nella compilazione delle schede e sarà responsabile per qualsiasi errore e/o omissione.

7. Ulteriori adempimenti in materia di certificazione dei crediti (a regime)

Una volta effettuati i primi adempimenti di carattere straordinario per la ricognizione dei debiti esistenti al 31/12/2012 come sopra descritti, la norma prevede a carico del CNR degli adempimenti di carattere ordinario, che si riassumono nel seguito.

7.1. Comunicazione annuale dei debiti (art. 7, comma 4-bis)

A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni finalizzate alla certificazione relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma PCC entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Contrariamente alla comunicazione straordinaria dei debiti da effettuare entro il 15 settembre 2013, la comunicazione annuale dei debiti ha effetti meramente ricognitivi. Pertanto, l'inclusione nell'elenco non determina l'automatica certificazione del credito come previsto dal comma 6 dell'art. 7.

Anche per la comunicazione annuale l'inadempienza è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (comma 5). I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, a una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

7.2. Aggiornamento costante dello stato dei debiti (art. 7, comma 7-bis)

Le pubbliche amministrazioni, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica, provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato dei debiti.

L'aggiornamento è indispensabile al fine di evitare che i creditori possano utilizzare, per le finalità previste dalla normativa in materia di certificazione, crediti che in realtà sono già stati pagati dall'amministrazione.

Inoltre, a decorrere dal 30 settembre 2013, sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica saranno pubblicati, con cadenza mensile, i dati relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di cui alle disposizioni citate.

8. Crediti vantati dal CNR nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni

Come già ampiamente sottolineato, l'obiettivo del D.L. 35/2013 è quello di semplificare la riscossione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti delle pubbliche

amministrazioni. Pertanto il CNR, non essendo un'impresa, e conseguentemente non potendo essere iscritto al Registro delle imprese, non potrà usufruire della certificazione dei suoi crediti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni.

Per qualsiasi chiarimento su quanto sopra indicato potrà essere contattata la dott.ssa Tiziana Micolitti (tiziana.micolitti@cnr.it) o il dott. Stanislao Fusco (stanislao.fusco@cnr.it).

Il Direttore
(Roberto Tatarelli)


Allegati:

1. File da compilare dagli Uffici/Strutture di Particolare Rilievo dell'Amministrazione Centrale.